

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 999-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PORCARI)

Comunicata alla Presidenza il 21 marzo 1995

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro delle finanze
col Ministro del tesoro
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e col Ministro del commercio con l'estero**

(V. Stampato Camera n. 1070)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 1994

*Trasmesso dalla Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1994*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	4
- della 5ª Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo tra l'Italia e Cuba per la promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 7 maggio 1993, costituisce per la parte cubana una delle prime intese in materia concluse con un paese occidentale e riveste un'indubbia importanza per contribuire a migliorare la grave situazione economica che Cuba sta vivendo. Scopo dell'accordo è creare le condizioni per una maggiore e migliore cooperazione economica tra i due paesi e per assicurare le doverose garanzie agli imprenditori che investono negli stessi paesi.

L'accordo reca una serie di norme finalizzate a porre in essere un sistema integrato di tutela e di garanzia del flusso degli investimenti: la clausola in base alla quale gli investimenti e i relativi redditi stranieri saranno trattati come fossero attuati nella propria nazione (trattamento nazionale) e, comunque come nazione più favorita (articolo 3); all'articolo 4 è stabilita l'eventualità di risarcimento in caso di conflitti armati, mentre all'articolo 5 è prevista la garanzia di non effettuare espropri nè nazionalizzazioni salvo, in casi eccezionali, applicare un indennizzo adeguato al valore di mercato. Vengono inoltre garantiti i trasferimenti all'estero dei capitali, redditi, dividendi,

somme relative a liquidazioni, compensi ed altro e, per tali trasferimenti, è previsto il trattamento più favorevole negli obblighi fiscali (articolo 6); agli articoli 9 e 10 sono stabilite le modalità di soluzione di eventuali controversie.

L'accordo ha valore non solo per gli investimenti futuri, ma anche per quelli in atto legalmente stipulati (articoli 13 e 15). Un protocollo aggiuntivo, che costituisce parte integrante dell'accordo stesso, contiene alcune clausole e precisazioni in merito all'applicazione e all'interpretazione dell'accordo, indicando in particolare i beni oggetto dei rispettivi investimenti e stabilendo condizioni di protezione per i rispettivi cittadini che si trovino nel territorio dello Stato contraente per le attività economiche di cui all'accordo stesso.

Dall'attuazione dell'accordo non deriveranno maggiori oneri a carico del bilancio dello stato. Infatti, per quanto riguarda il risarcimento dei danni provocati da avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza, non essendo tali avvenimenti quantificabili, alla copertura di tali tipi di danni si provvederà con una legge speciale emanata in occasione del singolo evento.

PORCARI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

9 marzo 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Relatore: COPERCINI)

8 marzo 1995

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, nel presupposto che le spese derivanti dalla previsione dell'articolo 4, che avrebbero luogo in caso di eventi di eccezionale gravità, sarebbero coperte tramite legge speciale da emanarsi in occasione del singolo evento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo e scambio di lettere, fatto a Roma il 7 maggio 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.